



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Invalidi Civili

Prot. n. 100/2002/RAG/201/4

Roma, 1° marzo 2002

Ai SIGG.RI PREFETTI di:
GORIZIA - PORDENONE - TRIESTE -
UDINE- AGRIGENTO - CALTANISSETTA
CATANIA- ENNA- MESSINA- PALERMO
RAGUSA - SIRACUSA - TRAPANI -
CAGLIARI-NUORO-ORISTANO-SASSARI

e, p. c.: Ai SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI COMMISSARIO DI GOVERNO
PER LA PROVINCIA di TRENTO

AI COMMISSARIO DI GOVERNO
PER LA PROVINCIA di BOLZANO

AI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALL'ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Via Ciro il Grande, 21 00144ROMA

OGGETTO: Importi delle pensioni ed assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, limiti di reddito e importi indennità per l'anno 2002.

Per opportuna conoscenza, si trasmette il prospetto indicante gli importi delle pensioni e degli assegni spettanti agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, relativi al periodo 1° gennaio 2002 -31 dicembre 2002 (allegato 1).

Si precisa che detti importi sono stati ottenuti applicando alle misure delle provvidenze in vigore al 31 dicembre 2001 l'aumento percentuale indicato nell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20 novembre 2001 (G.U. n. 283 del 5 dicembre 2001), determinato in misura pari a +2,7% dal 1° gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.



Ministero dell'Interno

Gli importi dei nuovi limiti di reddito, per l'anno 2002, tenendo conto della variazione percentuale registrata dagli indici dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai secondo le rilevazioni ISTAT sono i seguenti:

- € 12.796,09 per ciechi civili assoluti, ciechi ventesimisti, invalidi civili totali e sordomuti;
- € 6.151,97 per ciechi decimisti;
- € 3.755, 83 per invalidi civili parziali ed indennità di frequenza (limite annuale di reddito previsto dall'INPS per la concessione della pensione sociale).

Si fa altresì presente che il limite di reddito per l'anno 2001 per gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile o di indennità di frequenza, rideterminato sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica dall'ISTAT in via definitiva nella misura del 2,6% (art. 1 decreto 20 novembre 2001 del Ministro dell'Economia e delle Finanze), risulta fissato in £. 7.081.100=.

Per quanto riguarda, infine, le indennità di accompagnamento, l'indennità di comunicazione e l'indennità speciale per ciechi ventesimisti, tenuto conto della variazione percentuale dell'indice della dinamica salariale rilevata dall'ISTAT (+1,74%), i relativi importi per il 2002 sono (all. 2):

- € 619,85 indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti;
- € 426,09 indennità di accompagnamento per invalidi totali;
- € 111,42 indennità speciale per i ciechi ventesimisti;
- € 174,35 indennità di comunicazione ai sordomuti.

Ai sensi della vigente normativa sono altresì previsti i seguenti benefici:

1) art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

L'importo della pensione spettante ai ciechi civili di età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a 55,30 euro mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dello stesso articolo;

2) art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001)

Maggiorazione di 10,33 euro mensili su pensioni ed assegni per tredici mensilità nonché sull'indennità di frequenza erogati a favore di invalidi civili, sordomuti e ciechi civili di età inferiore ai 65 anni, subordinatamente alle seguenti condizioni:



Ministero dell'Interno

a) che l'assistito non possieda redditi propri di importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione (4.691,70 euro);

b) che, se coniugato, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo dell' assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (9.796,67 euro). Non si procede al cumulo dei redditi propri con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

3) art. 38, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002)

Prevede un incremento della maggiorazione spettante ai soggetti titolari di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 10 della legge 26.5.1970, n. 381, dell'art. 19 della legge 30.3.1971, n. 118 nonché ai ciechi civili titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese, per tredici mensilità

Tale maggiorazione è altresì concessa, ai sensi del 4° comma dello stesso articolo, agli invalidi civili totali, ai sordomuti ed ai ciechi civili assoluti titolari di pensione di età pari o superiore ai 60 anni.

Ai sensi del 3° comma, infine, l'età anagrafica di 70 anni è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori nella metà del quinquennio.

L'incremento di che trattasi è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo pari o superiore a 6.713,98 euro né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 11.271,39 euro;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) nel calcolo dei predetti limiti non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.



Ministero dell'Interno

Si allega alla presente, per opportuna conoscenza, il mod. REDMilione elaborato dall'INPS al fine della comunicazione dei redditi per ottenere l'aumento di che trattasi.

Le maggiorazioni previste dall'art. 70, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (£. 25.000 per i soggetti di età pari o superiore ai 65 anni e £. 40.000 per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni, titolari di trattamento pensionistico) risultano completamente ricomprese nell'incremento disposto dalla legge finanziaria 2002.

Si fa infine presente che i limiti di reddito per l'anno 2001 per aver diritto alla maggiorazione di £. 20.000 di cui al punto 2), rideterminati sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica dall'ISTAT in via definitiva nella misura del 2,6% (art. 1 del decreto 20 novembre 2001 del Ministro dell'Economia e delle Finanze) risultano fissati rispettivamente in £. 8.852.350 per quanto riguarda il reddito personale ed in £. 18.476.900 per quanto riguarda il reddito cumulato con il coniuge, non effettivamente e legalmente separato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Anna M. D'Ascenzo)

**DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI
PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER L'ANNO 2002**

Decreto 20 novembre 2001 (G.U. n. 283 del 5 dicembre 2001)

+2,70% dal 1° gennaio 2002, salvo conguaglio in sede di perequazione per l'anno successivo.

Categoria	Codice fascia Importi in vigore al 31.12.2001	Trattamenti economici Dall' 1.1.2002 al 31.12.2002 Aumento percentuale +2,70	
		lire	euro
CIECHI CIVILI	10-07	445.780	236,45
	11-12-13-16-17-08-06	412.230	218,65
	14	305.870	162,24
SORDOMUTI	20-21-22-26	412.230	218,65
INVALIDI	30-31-32-33-34-35		
	36-39-40-43-47	412.230	218,65

**PROSPETTO DEGLI IMPORTI DELL'INDENNITA'DI
ACCOMPAGNAMENTO, DELL'INDENNITA' SPECIALE
E DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2002**

(INDICE DI PEREQUAZIONE: 1,74)

Codice fascia	Anno 2001 lire	Incremento	Anno 2002 euro
10-11-15-18-19	1.179.660	(1,74% sul trattamento per l'anno 2001) Tab. E, lett. A, L. 429/91	619,85
12-13-16-09-17	94.780	L. 3.4.2001, n. 131	111,42
33-41-44-45-42-38	817.330	(1,74% su misura base di euro 228,38) Tab.E, lett. A/bis, L. n. 656 del 6.10.86	426,09
20-21-22-23-24-25	334.100	(1,74% su misura base di euro 103,29) L. n. 508 del 21.11.88	174,35